

CAPITOLATO GENERALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Indice

Art. 1 - Oggetto del contratto per l'affidamento di beni e servizi.....	2
Art. 2 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto e computo dei termini.....	2
Art. 3 - Notifiche e comunicazioni.....	2
Art. 4 - Disciplina applicabile.....	3
Art. 5 - Soggezione ad altri capitolati, leggi e regolamenti	3
Art. 6 - Spese del contratto	4
Art. 7 - Esecuzione del contratto	4
Art. 8 - Anticipazione.....	5
Art. 9 - Cauzione definitiva	5
Art. 10- Riduzione della cauzione definitiva	6
Art. 11 - Sospensione e ripresa dell'esecuzione del servizio - varianti del contratto	6
Art. 12 - Prezzi.....	7
Art. 13 - Cessione del contratto e dei crediti.....	7
Art. 14 - Subappalto	7
Art. 15 - Collaudo della merce, contestazioni, inadempienze e penalità	7
Art. 16 - Forniture rifiutate al collaudo.....	8
Art. 17 - Garanzia.....	9
Art. 18 - Garanzie assicurative.....	9
Art. 19 - Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.....	10
Art. 20 - Trattamento e tutela dei lavoratori	10
Art. 21 - Danni.....	10
Art. 22 - Quantità dei beni da fornire	11
Art. 23 - Pagamenti	11
Art. 24 - Penalità.....	11
Art. 25 - Termini per l'attestazione di regolare esecuzione del Contratto.....	11
Art. 26 - Responsabilità del fornitore.....	12
Art. 27 - Risoluzione del contratto.....	12
Art. 28 - Recesso.....	13
Art. 29 - Foro competente	13
Art. 30 - Accettazione	13

Art. 1 - Oggetto del contratto per l'affidamento di beni e servizi

Il presente Capitolato ha ad oggetto la stipulazione di tutti i contratti per la fornitura di beni e servizi, nonché per la prestazione dei necessari lavori di installazione, occorrenti a Prealpi Servizi S.r.l., aggiudicati, a seguito dell'esperienza di procedure di selezione del contraente privato ammesse in base alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici.

Gli approvvigionamenti, nei casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, per esigenze derivanti dalla specificità merceologica dell'oggetto della fornitura sono altresì disciplinati dal Capitolato Speciale e comunque dalla Legge di gara, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27. In tal caso, i contraenti sono tenuti all'osservanza di tali speciali condizioni, ferma restando, per quanto in essi non previsto, l'applicabilità del Capitolato Generale.

In ogni caso, l'esecuzione dei singoli contratti di fornitura di beni e servizi sarà regolata in via gerarchica dai seguenti documenti:

- a) il Contratto, per tale intendendosi anche l'ordine accettato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 3;
- b) l'eventuale Capitolato Speciale;
- c) gli eventuali allegati al Capitolato Speciale;
- d) gli altri documenti costituenti Legge di gara;
- e) l'offerta economica dell'impresa risultata aggiudicataria;
- f) il presente Capitolato Generale.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E COMPUTO DEI TERMINI

L'interpretazione delle clausole del contratto, così come delle disposizioni dei singoli Capitolati Speciali nonché del presente Capitolato Generale d'Appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 cod. civ.

I termini indicati nei contratti, sia per Prealpi Servizi S.r.l. sia per il Fornitore, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui. Ove siano indicati i mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Quando l'ultimo giorno cade di domenica, o in giornate festive o comunque non lavorative, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

ART. 3 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni di Prealpi da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, ove possibile, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata. Le comunicazioni alla società Prealpi Servizi S.r.l., alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate anch'esse a mezzo di lettera raccomandata A/R, o via PEC, o possono altrimenti essere effettuate

mediante consegna a mano presso la sede della stessa società, su rilascio di ricevuta, datata e firmata. Le ricevute della spedizione mediante il servizio postale, mediante PEC, o dell'avvenuta consegna a mani delle comunicazioni fanno fede, ad ogni effetto, della avvenuta notifica, da cui iniziano a decorrere eventuali termini.

La sottoscrizione dei capitolati o anche la sola presentazione dell'offerta, sulla base dell'invito trasmesso da Prealpi, implicano per gli offerenti l'accettazione incondizionata di tutte le relative clausole e condizioni.

ART. 4 - DISCIPLINA APPLICABILE

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi, per brevità, anche il “Codice”);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (d'ora innanzi, per brevità, anche il “Regolamento”);
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (d'ora innanzi, per brevità, anche il “Capitolato generale d'appalto”);
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

Con la sottoscrizione del singolo contratto e dei suoi allegati, l'Affidatario dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di Appalto e di ritenere l'Appalto medesimo perfettamente eseguibile a regola d'arte.

ART. 5 - SOGGEZIONE AD ALTRI CAPITOLATI, LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre a quanto prescritto e richiamato dal presente Capitolato, l'Impresa ha l'obbligo di osservare ogni altra norma contenuta in leggi, decreti, regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di sicurezza, di assicurazioni sociali e di ambiente, che abbiano comunque applicabilità nel caso di lavori di cui trattasi, compresi quelli delle competenti Autorità, regionali e territoriali, che hanno competenza sui luoghi in cui debbano eseguirsi le prestazioni oggetto del contratto.

L'Impresa dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza dei lavoratori (secondo il D.Lgs. n. 81/2008) e dovranno essere osservate le disposizioni in materia di segnaletica, di sicurezza sul posto di lavoro, nonché tutte le disposizioni del codice della strada per i lavori che prevedono interazioni con la pubblica circolazione su strade o aree sia pubbliche che private.

In particolare, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni previste dal piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore della sicurezza nominato in fase di progetto (CSP) ed allegato alla documentazione del presente Appalto; l'Impresa dovrà inoltre sottoscriverlo per presa visione ed accettazione delle norme contenute prima dell'inizio dei lavori, così come previsto dalle vigenti norme (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); ed in seguito attenersi a tutte le disposizioni e/o integrazioni impartite dal coordinatore della sicurezza nominato in fase d'esecuzione (CSE) nel corso dell'appalto. Detti obblighi sono estesi anche a tutte le ditte in subappalto.

Inoltre, entro l'inizio dei lavori e comunque non oltre 10 giorni dall'avvio degli stessi, l'impresa dovrà produrre un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere nonché nell'esecuzione dei lavori; detto POS sarà soggetto a valutazione ed approvazione da parte del coordinatore della sicurezza nominato. L'obbligo di produrre il POS da parte dell'impresa si estende per suo tramite anche alle ditte in subappalto.

ART. 6 - SPESE DEL CONTRATTO

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese per la stipula del contratto in oggetto (bolli, diritti, onorari, copie, ecc.), ivi comprese eventuali spese di registrazione e notari.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese derivanti dall'esecuzione del contratto:

- a. per la consegna dei beni o per la prestazione dei servizi assegnati;
- b. per le perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità delle merci qualora la medesima non risultasse conforme alle prescrizioni di capitolato.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto ha inizio successivamente alla stipulazione dello stesso, ove non sia diversamente disposto negli atti di gara o nel contratto.

Prealpi Servizi S.r.l. ha la facoltà di far eseguire da propri incaricati controlli, verifiche, prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati, all'atto della consegna, del montaggio e dell'installazione e di vigilare sull'andamento dell'esecuzione del contratto anche in relazione ai tempi previsti per la consegna. Le modalità per l'effettuazione delle predette operazioni sono stabilite dal relativo Capitolato Speciale.

Qualora i prodotti forniti non presentino le caratteristiche richieste, gli stessi sono respinti con conseguente obbligo della ditta di provvedere alla loro sostituzione. In questi casi l'impresa non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga al termine di consegna.

I soggetti incaricati delle verifiche redigono, in contraddittorio con i rappresentanti della ditta, apposito verbale recante l'evidenziazione delle manchevolezze, dei difetti e delle inadempienze eventualmente riscontrate.

La consegna dei beni e l'erogazione dei servizi deve essere effettuata secondo le modalità di volta in volta stabilite, dai competenti Uffici di Prealpi. L'espletamento del servizio ha luogo secondo le modalità stabilite nei documenti di gara e/o nel contratto. La ditta fornitrice deve effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, facendosi carico delle spese a tal fine necessarie, comprese quelle di imballaggio, assicurazione, facchinaggio, secondo quanto previsto dalla legge: gli imballaggi, in particolare, dovranno essere effettuati in osservanza delle speciali prescrizioni normative vigenti in materia.

Il fornitore/prestatore del servizio è altresì esclusivamente responsabile dell'osservanza di tutte le pratiche, relative alla fornitura o all'espletamento del servizio, previste dalla legge e dai regolamenti, anche in materia di sanità, sollevando pertanto Prealpi Servizi S.r.l. da ogni e qualsivoglia eventuale responsabilità, in cui lo stesso fornitore/prestatore dovesse incorrere al riguardo.

La firma della ricevuta relativa alla consegna del bene fornito o all'avvenuta prestazione del servizio non equivale ad accettazione dello stesso bene o della stessa prestazione, per

i quali l'assenza di vizi o difetti, o la regolarità dell'esecuzione sarà valutata, in altra sede o a seguito di collaudo, da Prealpi Servizi S.r.l., la quale si riserva, fino a quel momento, la possibilità di comunicare in proposito eventuali osservazioni e contestazioni per iscritto. In presenza di inadempimenti, parziali o totali, i quali verranno valutati unilateralmente da Prealpi Servizi S.r.l., che oltre ad applicare le penali di cui al successivo articolo, ove lo ritenga opportuno, provvederà a rifornirsi del bene o a fare eseguire il servizio ad altri operatori, addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito.

Prealpi Servizi s.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, nei casi previsti e regolati dal successivo art. 27.

ART. 8- ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, non è ammessa anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice e s.m.i., è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e s.m.i., integrato con la clausola *«della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante»* prevista dall'art. 113, comma 2, del Codice e s.m.i..

La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze. In alternativa è ammessa la presentazione di assegno circolare per identico importo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dei rapporti ad esso conseguenti, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa

sostenuta per il completamento dell'esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 22.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del Codice e s.m.i..

ART. 10 - RIDUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

L'importo della cauzione definitiva di cui al precedente art. 9 è ridotto al 50% per l'esecutore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dall'art. 113, comma 1, del Codice e s.m.i..

ART. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO - VARIANTI DEL CONTRATTO

Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea la prosecuzione dell'esecuzione del contratto a regola d'arte, il direttore dell'esecuzione, d'ufficio o su segnalazione dell'impresa, può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere ad una modifica delle prestazioni in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, del Regolamento e s.m.i. e, segnatamente:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Per eventuali variazioni al Contratto si applicano le disposizioni contenute all'art. 311 del Regolamento e s.m.i., in quanto applicabili.

I verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione devono essere controfirmati dall'esecutore e devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.

ART. 12 - PREZZI

Fatto salvo quanto eventualmente disposto dalle leggi vigenti al momento della indizione della gara in tema di revisione periodica dei prezzi, il prezzo o la percentuale di sconto praticati sono da intendersi fissi, impegnativi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, cosicché la ditta aggiudicataria resta obbligata alla prestazione anche nei casi di sopraggiunte difficoltà nell'esecuzione del contratto o di sopravvenuta onerosità dello stesso, rinunciando ad ogni e qualsiasi revisione di prezzo, salvo quanto previsto dall'art. 1467 cod. civ.. I prezzi, se riferiti alle quotazioni riportate nei listini, nei bollettini e in altre pubblicazioni curate da enti, associazioni e organizzazioni di rappresentanza o, comunque, preposte o riconosciute idonee alla determinazione degli stessi prezzi, possono subire, durante il corso della fornitura, variazioni solo in rapporto alle modifiche delle predette quotazioni.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 118 del Codice, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 1, del Codice e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 117, comma 3, del Codice.

ART. 14 - SUBAPPALTO

(se l'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)

Il subappalto non è ammesso, non avendo l'Affidatario dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

(se l'impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote dell'appalto da subappaltare, indicate in: [●], la Stazione Appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dell'art. 118 del Codice e s.m.i.

L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza delle prestazioni oggetto di subappalto.

L'Affidatario è tenuto al pagamento del subappaltatore, con le modalità di cui all'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 15 - COLLAUDO DELLA MERCE, CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITÀ

Per i beni di ordinario consumo, l'attestazione della conformità della merce è effettuata dal Responsabile del procedimento, ovvero dal Responsabile del settore competente, o da un suo delegato.

Nel caso di rilevata difformità dei beni o servizi forniti, rispetto alle caratteristiche previste nel Contratto e/o nella Legge di gara. Prealpi ha diritto di rifiutare la fornitura e l'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere, nel termine indicato dal contratto o, in difetto, entro un termine congruo, in relazione alla natura dell'oggetto della prestazione, alla sua sostituzione con beni o prestazioni rispondenti ai requisiti prescritti.

In ogni caso l'accettazione con presa in carico non esonera l'aggiudicatario da responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa, ma che vengano rilevati in seguito.

La Prealpi Servizi S.r.l. si riserva, altresì, di esercitare la facoltà di sollevare ogni eventuale contestazione su quantità, qualità e confezionamento del bene consegnato, solo all'esito dell'apertura dei colli e dei conseguenti controlli del caso. Prealpi ha, comunque, il diritto di rifiutare i beni che all'atto dell'apertura dei colli e dei predetti controlli, risultino avere caratteristiche diverse da quelle dei campioni depositati all'atto dell'aggiudicazione della fornitura, o che risultino di qualità o quantità diversa da quella pattuita o che, per altre ragioni, non possano essere accettati. In tal caso, la parte fornitrice, oltre alla rifusione delle eventuali spese peritali sostenute per il controllo dei beni ricevuti in consegna, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni contestati, nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale, da altra idonea documentazione surrogatoria o, in difetto, dall'art. 1667 cod. civ., con altri rispondenti alla qualità o alla quantità prescelta.

Prealpi Servizi S.r.l. sarà esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale perdita o deterioramento della merce non rispondente per qualità e quantità a quanto richiesto dalla stessa e la mancata sostituzione della stessa da parte del fornitore, entro il termine previsto equivarrà a "mancata consegna", in conseguenza della quale Prealpi Servizi S.r.l. avrà il diritto di procedere all'acquisto, in danno del fornitore inadempiente, dei beni rispondenti alle proprie esigenze, in luogo di quelli contestati, salvo l'esperimento di ogni altra azione, a tutela dei propri diritti, e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

In ogni caso, a titolo di penale, la ditta fornitrice è tenuta a corrispondere a Prealpi Servizi S.r.l. un importo pari al 5% del valore della merce in contestazione, oltre alle eventuali maggiori spese sostenute dalla stessa, che saranno trattenute dalla somma depositata a titolo cauzionale o dall'ammontare dei pagamenti dovuti alla ditta fornitrice, all'atto della "mancata consegna". I processi verbali a firma dell'incaricato di Prealpi Servizi S.r.l. e del fornitore o di un suo incaricato, se presente, costituiranno prova dell'inadempimento. In caso di mancata presenza, per qualsiasi causa, del rappresentante della ditta, debitamente convocato, i processi verbali di cui sopra, sono redatti alla presenza e con la firma di due testimoni.

ART. 16 - FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO

Salvo diversa indicazione contrattuale, nonché per i contratti di somministrazione di prodotti deperibili, in cui la sostituzione deve essere immediata, l'aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare e sostituire, a sua cura e spese, i prodotti non accettati al momento del collaudo, entro 15 giorni, dalla data del verbale di collaudo o, qualora l'aggiudicatario non abbia presenziato al collaudo, dal ricevimento della comunicazione di rifiuto inviata con lettera raccomandata a.r. o via PEC.

Prealpi Servizi non risponde del furto, dell'incendio o comunque del deperimento delle partite rifiutate.

ART. 17 - GARANZIA

L'aggiudicatario garantisce, comunque, i prodotti, i materiali e le apparecchiature fornite da ogni vizio, difetto e/o danno, che non sia imputabile a forza maggiore, per un periodo di dodici mesi dalla data di positivo collaudo, salvo che nel contratto sia stabilito un termine diverso. L'aggiudicatario è obbligato, in particolare, a eliminare dai beni forniti, e a proprie spese, tutti i difetti, manifestatisi durante il predetto periodo, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata a.r., con la quale l'Azienda comunica i difetti riscontrati, con l'invito a eliminarli, quando tali difetti dipendano da:

- vizi di costruzione e di installazione;
- difetti dei materiali impiegati;
- inosservanza della normativa antinfortunistica e di quella concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Prealpi Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di far eseguire da altri quanto necessario per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati, addebitandone il relativo importo all'aggiudicatario, qualora la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini stabiliti.

ART. 18 - GARANZIE ASSICURATIVE

L'Impresa contestualmente all'accettazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato generale si assume la completa responsabilità dell'esecuzione delle medesime prestazioni, è tenuta a costituire polizza assicurativa nelle forme previste da ogni singolo contratto.

Nel novero dei Terzi devono essere compresi Prealpi Servizi S.r.l. e i suoi dipendenti.

Le responsabilità civili e penali che dovessero insorgere per cause direttamente legate alla non perfetta esecuzione del contratto sono pertanto a carico completo dell'Impresa, la quale solleva la Prealpi Servizi S.r.l. da qualsiasi responsabilità e onere.

Tutte le polizze con validità assicurativa almeno fino alla scadenza contrattuale dovranno essere esibite ed accettate dalla committenza prima della stipulazione del contratto.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura dei rischi della responsabilità civile terzi dovranno essere presentate dall'impresa mandataria.

Resta inteso che la cauzione definitiva dovrà essere rilasciata nell'interesse di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo, anche se sottoscritta soltanto dalla mandataria.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T. / R.C.O del subaffidatario.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del Contratto.

ART. 19 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L’Affidatario dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L’Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e sicurezza fisica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 20 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Fermo restando il rispetto dei disposti normativi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in tema di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, l’Impresa è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L’Impresa è tenuta a presentare, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, ai sensi delle normative vigenti all’atto della sottoscrizione del contratto medesimo.

L’Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici (se previste), dovranno presentare alla Prealpi Servizi S.r.l., prima dell’emissione di ogni singolo stato d’avanzamento lavori e comunque ad ogni scadenza trimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la Prealpi Servizi S.r.l. comunicherà all’Impresa e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà al pagamento a valere sulle ritenute di cui alla normativa vigente. Inoltre la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell’Impresa produrre la documentazione relativa all’avvenuto accantonamento da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa non può opporre eccezioni alla Prealpi Servizi S.r.l. nemmeno a titolo di risarcimento danni.

ART. 21 - DANNI

Sono a carico dell’Impresa tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione del contratto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Impresa, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura

assicurativa.

ART. 22 - QUANTITÀ DEI BENI DA FORNIRE

In difetto di una diversa disposizione del Capitolato Speciale, la quantità dei beni da fornire indicata nel Capitolato Speciale o in altra documentazione surrogatoria ha valore puramente indicativo e non tassativo, con il conseguente obbligo in capo al Fornitore di accettare, nella piena osservanza di tutte le condizioni previste dal contratto, un aumento o una diminuzione dell'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di 1/5, ancorché ciò non sia espressamente previsto dal medesimo contratto.

ART. 23 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni consecutivi dalla data di ricevimento, a mezzo di bonifico bancario

Per gli stessi valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, in ragione delle quali l'Affidatario dovrà comunicare il conto corrente dedicato.

ART. 24 - PENALITÀ

L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione di penali, come determinate ai sensi del Contratto e/o della Legge di gara, ovvero del presente Capitolato generale, quando:

- a) non esegue, in tutto o in parte, la prestazione entro i termini e secondo le modalità stabilite in contratto;
- b) non effettua, o effettua con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti in corso di esecuzione o dal momento della consegna o in sede di collaudo;
- c) è responsabile della inidoneità, sotto il profilo qualitativo, dei beni forniti o dei materiali impiegati.

Decorso il termine massimo stabilito in contratto, Prealpi Servizi S.r.l., oltre ad applicare le penali previste, ha diritto a risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale, ove esistente, e a provvedere all'acquisto di beni e servizi simili sul mercato, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato, rispetto a quello pattuito. La penalità deve sempre essere applicata e dedotta dall'importo del conto finale, fatta salva la sua ripetizione, totale o parziale, qualora venga successivamente riconosciuto che essa sia stata applicata in difetto dei presupposti.

È sempre fatta salva la facoltà di Prealpi Servizi S.r.l. di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 cod. civ.

ART. 25 - TERMINI PER L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il procedimento per l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura sarà ultimato entro 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione dell'Appalto, ai sensi dell'art. 325 del Regolamento.

ART. 26 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, facendosi carico di tutti i relativi oneri.

Prealpi Servizi S.r.l. è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per qualsiasi causa, dovessero essere subiti dal personale della ditta aggiudicataria, nella prestazione delle forniture o del servizio, convenendosi, a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose derivanti da fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della prestazione, tenendo perciò sollevata e indenne Prealpi Servizi S.r.l. da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.

L'aggiudicatario è infine responsabile del buon andamento del servizio o della fornitura a lui affidata e di ogni passività addebitata a Prealpi per l'inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed al personale da esso dipendente.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In forza del rinvio operato dall'art. 297 del Regolamento, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135, 136 e 138 del Codice, per quanto applicabili.

In ogni caso costituiscono cause di risoluzione del contratto e dei rapporti ad esso conseguenti, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) le seguenti ipotesi, fermo restando l'incameramento delle penali maturate e comunque l'integrale risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- i. sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dalla Legge di gara;
- ii. accertamento per più di quattro volte dello stesso inadempimento tra quelli espressamente previsti, nel Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e/o nella Legge di gara;
- iii. frode dell'appaltatore;
- iv. mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs n. 81/2008 e redatto secondo l'art. 28 del Decreto medesimo;
- v. qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale;
- vi. mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta della Stazione appaltante, nell'ipotesi prevista nel superiore art. 10, comma 6;
- vii. subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 118 del Codice;
- viii. cessione anche parziale del contratto;
- ix. fallimento dell'appaltatore, o sua soggezione ad altre procedure concorsuali;
- x. cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione dell'Appalto;

xi. transazioni eseguite senza il ricorso alle banche o alla società Poste Italiane S.p.A. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate nel secondo comma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., la Stazione Appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A/R, dichiarando il contratto e i rapporti ad esso conseguenti risolti di diritto con effetto immediato.

In caso di risoluzione del contratto e dei rapporti ad esso conseguenti, l'Affidatario incorre nella perdita della cauzione definitiva che potrà essere automaticamente incamerata da parte della Stazione Appaltante, in misura proporzionale al danno accertato, salvo in ogni caso il diritto della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento della commessa ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

In caso di singolo grave inadempimento dell'Affidatario alle obbligazioni del contratto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione del contratto ritardi rispetto ai singoli ordinativi di fornitura, la Stazione Appaltante dovrà assegnare all'Affidatario, mediante lettera raccomandata A/R, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Affidatario con raccomandata A/R.

ART. 28 - RECESSO

La Società Prealpi Servizi S.r.l. può recedere unilateralmente dal contratto, anche se è stato dato inizio all'esecuzione dello stesso da parte del fornitore o del prestatore del servizio, purché questi siano tenuti indenni delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 cod. civ..

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto, che non si sia potuta definire attraverso una composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Varese.

ART. 30 - ACCETTAZIONE

La ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Letto e approvato in data...../...../.....

Timbro e Firma (leggibile)
del Legale Rappresentante